

**Notifica per pubblici proclami ricorso n. 9891/2019 del registro ricorsi avanti al tar Lazio-Roma sezione prima quater. Adempimento all'ordinanza cautelare tar Lazio Roma sezione prima quater, n. 00108/2020 reg. prov. cau. pubblicata il 13/01/2020, che ha disposto la notifica mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della polizia di stato di un sunto del ricorso e degli estremi dell'ordinanza autorizzativa della notifica per pubblici proclami**

**Sunto del ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio, Roma, n.r.g. 9891/2019**

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

**Ricorso con istanza cautelare**

PER: il Sig. VILLARI DAVIDE nato a Napoli (Na) il 22/03/1995 e residente in Roma alla Via Filide, 43 c.f. VLLDVD95C22F839X, rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Auricchio (C.F. RCCDRD61R10E958A)

#### **CONTRO**

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t in carica, rappresentato e difeso ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,

- Il Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza pro-tempore, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno

PER L'ANNULLAMENTO, EX ART. 29 DEL COD. PROC. AMM, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI EX ART. 55 COD. PROC. AMM

A) Del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, codice ID 580388, adottato in data 01/06/2019, e notificato in pari data, in conseguenze dell'attività svolta dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, nominata con Decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 (All. n. 4) , con la quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al Concorso allievi agenti della Polizia di Stato, per il motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198: “Aspetti d'ansia in soggetto con rigidità personologica e tratti di personalità disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività” ai sensi dell'art. 3 comma 2, riferimento tabella 1 punto 15 del D.M. 30/06/2003 n. 198 (All. n. 2) , che ha portato alla

esclusione del sig. Villari Davide (All. n. 1) dal concorso pubblico per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto 333B/12D.3.1975429 del 13 marzo 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – “Concorsi ed Esami” n. 21 del 15 marzo 2019. B) di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica, mediante valutazione psicologica/psichiatrica, senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica in capo al ricorrente; C) del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione dello stesso ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; D) del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati; E) di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale

\*\*\*\*\*

## IN FATTO ED IN DIRITTO

Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 15 marzo 2019, a cura del Ministero Dell'Interno Dipartimento Della Pubblica Sicurezza veniva indetto concorso pubblico per l'assunzione di n. 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Avendone capacità, titoli e passione, il ricorrente presentava, dunque, domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico e gli veniva attribuito il codice ID 580388

Avendo riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ai successivi accertamenti psicofisici a cura della Commissione Medica, al cui esito positivo era subordinato l'ammissione in graduatoria. Lo stesso giorno l'odierno ricorrente veniva sottoposto ad un colloquio per una valutazione psicodiagnostica e psichiatrica. All'esito del suddetto colloquio, gli veniva consegnato brevi manu il verbale di notifica con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per l'Accertamento dei Requisiti Psicofisici, gli comunicava che è risultato NON IDONEO, motivo del giudizio di non idoneità “aspetti d'ansia in soggetto con rigidità personologica e tratti di personalità disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività”. Il provvedimento notificato, emanato dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, così recita "Il giudizio di non idoneità, ai sensi del citato art. 5 comma 9 del D.M. 28

aprile 2005, n. 129, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo. Avverso di esso è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data odierna".

Ebbene, in data 18 luglio 2019, il ricorrente si sottoponeva ad esami psicodiagnostici e psicopatologici presso il PTV Policlinico Tor Vergata. L'esperto in materia, Dott.ssa Marina Proietti, è giunta a conclusioni assolutamente antitetiche rispetto a quelle della Commissione esaminatrice

Stante un giudizio di inidoneità fondato sulla sola valutazione psicologica e psichiatrica (All. n. 2) , senza alcuna altra specificazione, sembrerebbe che al ricorrente si sia voluto attribuire una sorta di caratteropatologia a rilevanza clinica ai sensi di legge, laddove emerge dalla certificazione della Dott.ssa Proietti, medico psichiatra del Policlinico Tor Vergata "una assoluta mancanza di sintomi psicopatologici di significato clinico".

Se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico fisici ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quella in esame costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto. L'amministrazione si è limitata soltanto alla sintetica descrizione del presunto disturbo da cui sarebbe stato affetto il ricorrente.

L'effettuazione di una verifica a mezzo di una Commissione e dell'indicazione dei puntuali criteri illustrati, può certamente tutelare non solo l'interesse del ricorrente ad essere sottoposto ad una nuova valutazione fisica, ma anche l'interesse pubblico a che tale operazione possa avvenire, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.

Si ritiene, pertanto, tale giudizio di non idoneità non corretto, ingiusto ed infondato, comunque propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso cui il ricorrente ha partecipato, in virtù degli accertamenti diagnostici a cura di un importante ospedale pubblico romano, ove allo stato attuale non si riscontrano alterazioni psicopatologiche degne di nota, il cui giudizio ergo risulta del tutto difforme e contrastante con quello elaborato in sede concorsuale.

I (presunti) e infondati aspetti patologici erroneamente attribuiti dalla Commissione Ministeriale non possono essere considerati di tale gravità da potere comportare l'ingiusto giudizio di non idoneità, posto che la normativa e la giurisprudenza consolidata relativa al caso che ci occupa, indicano la possibilità di pervenire ad un giudizio di inidoneità, solamente in presenza di una situazione psichica oggettivamente fuori dalla norma e mai in presenza di mere anomalie della personalità che, non

esistono nel caso di specie. La Commissione ministeriale per giungere ad un giudizio di inidoneità doveva diagnosticare ed accertare (ma non lo ha fatto!) una precisa e determinata patologia di così tale gravità da fare ritenere la personalità del candidato contornata da una psicopatia che ne potesse legittimare l'esclusione. Le carenze motivazioni del giudizio della commissione emergono in tutta la loro evidenza dai risultati della valutazione medica a cura del Policlinico Tor Vergata. Il ricorrente non soffre minimamente né delle carenze e né di alcun complesso morboso ingiustamente presunto dalla predetta Commissione ministeriale, come tra l'altro risulta documentalmente dimostrato. Per tutto quanto esposto, avverso il suddetto giudizio di non idoneità e gli ulteriori atti di cui sopra, il ricorrente, ut supra rappresentato e difeso e domiciliato, propone ricorso per i seguenti

#### MOTIVI:

A) Violazione di legge, erronea e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 in riferimento alla tabella L punto 15 del citato D.M. Sotto altro profilo, preme rilevare l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge con particolare riferimento all'erronea applicazione del D.M. 30.06.2003 n. 198. Infatti, come già riferito, nel verbale di notifica si precisa testualmente che il candidato "... È risultato: NON IDONEO, per "aspetti d'ansia in soggetto con rigidità personologica e tratti di personalità disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività", Ai sensi del punto 15, tab. 1 di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 30/06/2003 n. 198...". Orbene, tali affermazioni risultano fallaci sotto diversi profili, la non idoneità attiene secondo la commissione a "note d'ansia in soggetto con rigidità personologica ...." Invero, "l'ansia" non solo ha valenza in sé neutra, ma addirittura carattere fisiologico e naturale rappresentando la reazione dell'organismo ad uno stimolo esterno che assume rilievo clinico significativo solo allorché sia quantitativamente e qualitativamente abnorme rispetto allo stimolo e comunque l'autrice di una condizione di inibizione o menomazione. Allo stesso modo, secondo il DSM V 2013, che rappresenta lo standard internazionale nella tassonomia dei disturbi e delle patologie mentali, "I tratti di personalità sono patterns costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali. Soltanto quando i tratti di personalità sono rigidi e disadattativi, e causano una significativa compromissione funzionale o un disagio soggettivo, denotano Disturbi della Personalità'.

Ancor più censurabile è la successiva affermazione secondo cui tale asserita "patologia" sarebbe "espressamente" indicata nel D.M. 198/2003. Nel testo del richiamato decreto, invero, non è rinvenibile alcuna traccia o menzione di tale, presunta, patologia. La tabella costituente all. 1 al decreto ministeriale in questione, rubricata "Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato", recita testualmente: " Le

imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi. ... 15) Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato."

Dunque, appare anzitutto evidente che la condizione richiamata nell'impugnato verbale non è annoverabile tra quelle riferite dal D.M.

D'altra parte, la diagnosi riportata nel verbale non appare riconducibile neanche a quel complesso di imperfezioni o infermità che, ai sensi del richiamato punto 15, pur non essendo specificate nell'elenco e non raggiungendo singolarmente il grado richiesto per la non idoneità, tuttavia concorrendo tra loro rendono il soggetto palesemente inidoneo al servizio. In primo luogo, deve infatti rilevarsi che la pretesa norma di apertura fa comunque espresso riferimento a "imperfezioni o infermità" che ancor più devono rendere il soggetto "palesemente" non idoneo al servizio.

Corre a tal proposito l'obbligo di evidenziare che l'impugnata diagnosi, lungi dal descrivere condizioni di infermità o imperfezioni, si limita a rilevare la presenza di "in soggetto con rigidità personologica e tratti di personalità disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività". Orbene, la stessa dizione adoperata in sede di diagnosi indica che le supposte note d'ansia ed i tratti disfunzionali della personalità non possono certamente costituire spia di un quadro patologico e senz'altro non possono essere considerate tali da rendere il soggetto "palesemente" inidoneo al servizio richiesto. Tale piano di indagine e valutazione inerente la presenza delle asserite imperfezioni od infermità sull'idoneità al servizio di polizia - che pure è normativamente imposto - nel caso specifico è stato del tutto pretermesso con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.

Il giudizio, così come reso, rappresenta una ipotesi di scuola di giudizio completamente disancorata dalla realtà fattuale. Non vi è nessun oggettivo elemento o dato, né messo a disposizione, che sia in grado di supportare la valutazione resa all'esito del colloquio.

B) Eccesso di potere - Erroneità dei presupposti - Manifesta illogicità ed irragionevolezza - Travisamento dei fatti - Istruttoria carente incompleta ed insufficiente. Il giudizio espresso dalla commissione medica sulla idoneità psicofisica del ricorrente risulta adottato in palese assenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, nonché manifestamente illogico ed incongruente nelle conclusioni e pertanto viziato da eccesso di potere, travisamento dei fatti e da contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.

Le conclusioni cui è pervenuta la commissione medica in sede concorsuale non trovano peraltro alcun supporto negli stessi accertamenti eseguiti. Neppure le risultanze del colloquio, possono sorreggere il giudizio di inidoneità formulato ed al contrario ne evidenziano l'illogicità e l'incongruenza di talché non è possibile riscontrare oggettivamente l'iter logico seguito dalla commissione durante gli accertamenti ed il rapporto tra i riscontri diagnostici e le conclusioni tratte in termini di idoneità psicofisica. L'impugnato giudizio risulta viepiù smentito, dalla relazione del Policlinico Tor Vergata del 18 luglio 2019, dagli esiti degli accertamenti psicodiagnostici condotti sul ricorrente da parte della Dott.ssa Proietti, dai quali si evince l'assenza di patologie psichiche.

Pertanto il giudizio della Commissione risulta palesemente fuorviato poiché perviene a conclusioni ultronee rispetto a quelle consentite dall'istruttoria e dalle dichiarazioni rese dal candidato.

In tal senso l'azione amministrativa risulta viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria e si palesa perplessa ed incongruente dal momento che il corretto esercizio del potere avrebbe imposto un approfondimento istruttorio che acquisisse nuovi e maggiori elementi in grado di caratterizzare e completare l'analisi e permettere una corretta valutazione dell'idoneità psicofisica del ricorrente.

C) Eccesso di potere - Motivazione carente, insufficiente e perplessa - Illegittimità - Violazione art. 3 L. n. 241/1990

Il manifesto eccesso di potere si manifesta anche sotto altro profilo. Quanto sopra esposto, infatti, risulta confermato ed avvalorato dalla palese carenza ed insufficienza della motivazione del giudizio di inidoneità del quale non è dato comprendere quali siano le effettive e concrete ragioni. Ai sensi dell'art. 3, comma I, L. n. 241/1990 "Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

La motivazione costituisce, dunque, un elemento essenziale ed indefettibile dell'atto amministrativo la cui mancanza o insufficienza determina, la patologia del provvedimento amministrativo. Ciò posto,

l'essenzialità dell'elemento motivazione non può certamente intendersi limitata al solo aspetto formale/testuale investendo, giocoforza, anche e soprattutto il profilo sostanziale e contenutistico della stessa.

Riferire l'essenzialità al mero dato formale, prescindendo dall'idoneità, del contenuto all'assolvimento della funzione cui è preposto, finirebbe per svilire la norma privandola di fatto di ogni effettiva utilità. Nello specifico la motivazione del giudizio non è idonea ad esplicitare alcunché, risolvendosi in una mera petizione di principio in violazione dell'art. 3, 1. n. 241/90 nonché dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. laddove, invece, l'esplicita previsione normativa che inconfutabilmente richiede un accertamento in termini di "palese" inidoneità avrebbe senz'altro imposto all'amministrazione l'obbligo di motivare il provvedimento di diniego in modo maggiormente analitico a fronte di una diagnosi chiaramente espressa in termini di asserite alterazioni psicofisiche.

Manca la benché minima illustrazione del percorso argomentativo, delle effettive ragioni per le quali il soggetto è ansioso e con rigidità personologica e tratti di personalità disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività.

Come chiarito dalla migliore giurisprudenza amministrativa: "la non idoneità ad un impiego pubblico, sebbene particolarmente atteggiato quale quello relativo al servizio da prestarsi nell'ambito di una Forza Armata, se asserita esclusivamente per ragioni di ordine psicologico, evidenzia un onere motivazionale particolarmente rigoroso" (cfr. Tar Lazio - II Sez. seni\_ n.1455/2008), e ancora "il giudizio di non idoneità al servizio per motivi psicologici non può essere affidato esclusivamente ai risultati di un test o di brevi colloqui, che non consentono un adeguato apprezzamento di una personalità e che rischiano di fondare conclusioni non sufficientemente ponderate sulla personalità dell'individuo" (cfr. Tar Lazio - II Sez, sent n.1962/2010).

Ciò è tanto più vero sol che si consideri che è la stessa norma regolamentare richiamata a fondamento dell'esclusione (art. 3, c. 2, rif. tab. 1, punto 15, D.M. n. 198/2003) che richiede un ulteriore sforzo motivazionale che dia conto della ragione per cui tali asserite imperfezioni ed infermità - singolarmente irrilevanti rendano il soggetto "palesamente inidoneo al servizio di Polizia."

Dalla semplice lettura della documentazione concorsuale emerge chiaramente come nella relazione conclusiva in cui esprime il proprio giudizio negativo, la commissione, oltre ad incorrere in evidenti contraddizioni, non si è neppure espressa nella descrizione del colloquio cui il ricorrente è stato sottoposto, senza dare quindi conto delle ragioni del giudizio oggi impugnato. Da dove è dedotta, infatti, la presenza di "aspetti d'ansia in soggetto con rigidità personologica e tratti di personalità

disfunzionali di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività"? Quale sarebbe la loro evidenza/rilevanza clinica? In cosa consistono e quali evidenze sintomatiche presentano i "tratti di personalità disfunzionale di tipo oppositivo con difficoltà di gestione dell'aggressività"? Per quali ragioni gli "aspetti d'ansia" sono stati considerati "imperfezioni e/o infermità"? In che modo e misura, essendo ciascuno di essi singolarmente irrilevante, il loro concorso determinerebbe la palese inidoneità del sig. Villari? Tutto ciò non è dato comprendere poiché il verbale notificato all'odierno ricorrente, ove la valutazione sarebbe stata espressa per tramite della sola valutazione psicologica e psichiatrica, senza alcuna somministrazione di quiz e/o test, rende il giudizio impugnato palesemente illegittimo e meritevole di annullamento. Il giudizio in cui si concreta l'accertamento di tale idoneità ovvero dell'inidoneità del candidato deve essere il frutto di una analisi della personalità del candidato secondo i criteri propri di quella scienza, in relazione alle categorie previamente fissate e individuate quale parametri di giudizio per l'accertamento dei requisiti minimi. Il che non sembra essere avvenuto nel caso di cui si discute poiché l'accertamento doveva essere improntato a logicità e rispondenza ai richiamati parametri e doveva essere, altresì, personalizzato e scevro da quegli errori ed illogicità oggi evidenziati dal professionista, tra l'altro esperto in materia, rivestendo la carica di medico Psichiatra Policlinico Tor Vergata Dif. Neuroscienze. Nella fattispecie in esame la consulenza medica cui si è sottoposto il ricorrente corredato da numerosi e probanti accertamenti, evidenzia, una condizione di gran lunga diversa (rectius, antitetica ) rispetto a quella rappresentata dalla Commissione ministeriale: la netta divergenza tra i giudizi in questione può trovare giustificazione e spiegazione nella funzionalizzazione del giudizio, che non è stato scientifico e distaccato.

Il Consiglio di Stato sez. IV Giurisd. con recente provvedimento pubblicato in data 04/05/2018 con il numero 1973 del 2018, reg. prov. Cau e numero 2614/2018 Reg. Ric nella causa proposta da Benedetti Ivan + altri /Ministero dell'Interno ha indicato che "...Le censure poste a sostegno del gravame necessitano l'approfondimento per addivenire ad un chiarimento definitivo....al danno grave ed irreparabile lamentato può porsi rimedio disponendo l'ammissione con riserva anche mediante la predisposizione di sessioni straordinarie "

Per tutte le ragioni sopra esposte il giudizio di inidoneità è illegittimo, immotivato e contraddittorio, smentito dalla relazione medica in data 18 luglio 2019, proveniente dal medico psichiatra Dott.ssa Proietti presso il Policlinico Tor Vergata, allegata in atti, che ha accertato la mancanza di sintomi psicopatologici di significato clinico.

#### QUANTO ALLE ESIGENZE CAUTELARI – ISTANZA DI SOSPENSIONE

Da quanto sin qui esposto traspare chiara la sussistenza dell'elemento del fumus in ordine alla fondatezza dei motivi del ricorso.



Si confida poi, di aver dimostrato che le determinazioni impugnate hanno carattere direttamente lesivo degli interessi del ricorrente. La gravità del danno procurato dall'attuazione dell'impugnato provvedimento è senz'altro rappresentato dalla prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con definitiva compromissione degli interessi giuridici in capo al ricorrente.

Da ciò il chiaro interesse ad ottenere preliminarmente in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato disponendo altresì l'ammissione del ricorrente allo svolgimento delle successive prove di concorso previa verifica ex artt. 19, 63, co, 4 e 66 c.p.a.

Ciò in quanto è pacificamente riconosciuto quale interesse giuridicamente apprezzabile quello di determinare la caducazione di detta valutazione concorsuale diretta alla integrale ripetizione della stessa, con la chance da parte del candidato di ottenere il bene della vita ambito all'esito di una selezione scevra da qualsivoglia vizio di legittimità degli atti.

Da tale invocato esito, deriverebbe per il ricorrente, nella qualità più volte indicata, un vantaggio concreto ed immediato ancorchè strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr Cons. di Stato IV Sez. n. 6181 del 16/10/2006 e sez. V n. 5563 del 31/10/2012). Di contro l'applicazione della impugnata determinazione, si tradurrebbe anche nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, considerate peraltro le peculiarità e delicatezza della procedura concorsuale de qua.

#### Sulla graduatoria – Riserva di impugnazione per illegittimità derivata

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, come noto, con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019 è iniziato il procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato.

Per tale ragione, le attività delle Commissioni per l'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, da effettuarsi nei confronti di circa 3500 candidati, sono state programmate dall'8 maggio 2019 al 16 luglio 2019 compresi sabato 8 maggio e sabato 8 giugno 2019.

Successivamente, in ottemperanza a provvedimenti cautelari del T.A.R. per il Lazio, sono stati convocati ulteriori 798 ricorrenti che hanno reso necessario incrementare l'attività delle predette Commissioni comprendendo, oltre ai sabati già programmati, anche sabato 1° giugno e il prossimo sabato 15 giugno 2019. La stessa Direzione Centrale ha informato, infine, che con la pubblicazione

del decreto di convocazione di circa ulteriori 3000 soggetti interessati alla procedura assunzionale in oggetto (ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti) è stato necessario prolungare inderogabilmente il calendario delle convocazioni fino al 6 agosto 2019, comprendendo tutti i sabati fino al 3 agosto per le Commissioni dell'efficienza fisica e medica e fino al 10 agosto per la Commissione attitudinale.

La suddetta programmazione è stata condivisa con la Direzione Centrale di Sanità. Per tale motivazione, ci si riserva di impugnare la graduatoria, poiché ad oggi non disponibile per i motivi sopra esposti, con riserva di motivi aggiunti ed eventuale istanza cautelare e di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, per illegittimità derivata.

\*\*\*

Nelle more veniva altresì pubblico il decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del Direttore Generale del 12 Agosto 2019 – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante all'art. 2 l'approvazione dell'elenco finale del 1851 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 2, composto di num. 36 pagine, dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta in esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato 893 allievi agenti polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017, nella parte in cui non include il ricorrente nella graduatoria di merito e nell'elenco vincitori, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti innanzi al Tar;

Venivano quindi presentati motivi aggiunti al ric. n. 9891/2019 chiedendo al Tribunale adito di esaminare la domanda del ricorrente anche sotto i profili di illegittimità della graduatoria dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti (art. 1 decreto impugnato) e della dichiarazione dei vincitori da avviare al corso di formazione (art. 2 del decreto) derivati dal provvedimento impugnato con il ricorso principale atteso che l'illegittimità della graduatoria definitiva e quindi la non collocazione utile del ricorrente nella stessa è dovuta alla mancata possibilità data al ricorrente di continuare l'iter concorsuale a causa del giudizio di non idoneità impugnato appunto con il ricorso principale.

Insistendo sulle esigenze cautelari già rappresentate nel ricorso introduttivo

#### ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Da quanto sin qui esposto traspare chiara la sussistenza dell'elemento del fumus in ordine alla fondatezza dei motivi del ricorso. Si rileva la necessità, anche ai fini della decisione cautelare di una

verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento ad una Commissione medica che possa valutare le reali condizioni del ricorrente. Ciò in quanto è pacificamente riconosciuto quale interesse giuridicamente apprezzabile quello di determinare la caducazione di detta valutazione concorsuale diretta alla integrale ripetizione della stessa, con la chance da parte del candidato di ottenere il bene della vita ambito all'esito di una selezione scevra da qualsivoglia vizio di legittimità degli atti. Da tale invocato esito, deriverebbe per il ricorrente, nella qualità più volte indicata, un vantaggio concreto ed immediato ancorchè strumentale, così come più volte rammentato dalla giurisprudenza amministrativa ( cfr Cons. di Stato IV Sez. n. 6181 del 16/10/2006 e sez. V n. 5563 del 31/10/2012). Di contro l'applicazione della impugnata determinazione, si tradurrebbe anche nella violazione del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione, considerate peraltro le peculiarità e delicatezza della procedura concorsuale de qua. Si confida poi, di aver dimostrato che le determinazioni impugnate hanno carattere direttamente lesivo degli interessi del ricorrente. La gravità del danno procurato dall'attuazione dell'impugnato provvedimento è senz'altro rappresentato dalla prosecuzione della procedura concorsuale secondo i tempi e le modalità previste dal bando, con definitiva compromissione degli interessi giuridici in capo al ricorrente.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA DI ESIBIZIONE EX ARTT 46 E 65 c.p.a.

Si insiste nell'istanza istruttoria già formulata con il ricorso introduttivo in epigrafe indicato e attualmente pendente presso il Tar del Lazio. Si chiede altresì, l'esibizione da parte dell'Amministrazione resistente dei verbali e di tutti gli atti relativi all'attività svolta dalla Commissione nominata dal Capo della Polizia giusto decreto del Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/10983

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la produzione di tutto il materiale concorsuale e in particolare dei verbali di valutazione psicologica, ordinando il deposito in giudizio degli atti inerenti le richieste ex art. 46 e 65. SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Ecc.mo Presidente del T.a.r. Lazio, ricorre a V.S. il sottoscritto Avvocato Auricchio Eduardo difensore dell'odierna parte ricorrente, nel procedimento instaurato davanti al T.a.r. come da atto sopra riportato. Premesso che: - Le censure contenute nei ricorsi interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale

approvata con il decreto ministeriale Del 13/08/2019, per tale ragione ove ritenuto indispensabile dalla SV Ill.ma, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ammessi candidati inseriti negli elenchi di cui agli allegati 1 (n. 2017) e 2 (n. 1851) al decreto N. 333-B/12D.3.19/23922 del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12/08/19, e anche nei confronti dei membri della Commissione; - il numero dei controinteressati di cui alla graduatoria oggi impugnata con il presente ricorso rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica; - si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del TAR; - recente giurisprudenza di codesto ecc.mo Tar Lazio ed in particolare: ordinanza di codesta ecc.ma sezione n. 9506 del 7 novembre 2013 ed il decreto del Presidente della Sez. III bis n. 23921/2013, ordinanza della sez. I ter n. 1217/2014, hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via web, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale.

#### ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Il fumus boni juris risulta evidente alla luce dei motivi di ricorso. Altrettanto evidente risulta la sussistenza del periculum in mora, dal momento che, ove non venisse sospesa l'esecutività degli atti impugnati, nelle more del giudizio verrebbe data esecuzione alla graduatoria de quo, determinando gravissimi pregiudizi sia all'interesse del ricorrente, che rischierebbe di vedere definitivamente compromessa la propria posizione giuridica anche in caso di accoglimento del ricorso, sia allo stesso interesse pubblico al regolare andamento della PA. Circa il fumus boni juris che acclara l'illegittimità dell'operato delle P.A. resistenti e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame si è dedotto nel corso del presente ricorso. Quanto al periculum in mora, ci si permette di evidenziare l'esigenza del ricorrente di ottenere una pronuncia giurisdizionale con la massima urgenza, invero la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati comporterebbe pregiudizi gravi e irreparabili per l'istante il quale, appunto, si vedrebbero privati di una fondamentale occasione di carriera non potendo accedere all'esame, a causa del grave errore di valutazione commesso dalla Commissione esaminatrice, con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e pregiudicando irreparabilmente la possibilità di accedere a quanto parte ricorrente legittimamente ambisce. Da ciò il chiaro interesse ad ottenere preliminarmente in via cautelare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato disponendo altresì l'ammissione del ricorrente allo svolgimento delle successive prove di concorso previa verifica ex artt. 19, 63, co, 4 e 66 c.p.a. É evidente, quindi, che, in attesa

dell'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, si ravvisi la necessità di sospendere l'esecutività della graduatoria del 13 agosto 2019 in quanto, in caso contrario, questa diverrebbe definitiva e sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di un futuro inserimento per il ricorrente. In via cautelare pertanto si chiede di sospendere gli effetti degli atti impugnati e per l'effetto, ammettere con riserva il ricorrente alle successive fasi della procedura disponendo al convocazione del ricorrente per gli accertamenti dell'efficienza psichica ed attitudinale.

Tutto ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentati e difesi, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa adozione delle misure cautelari idonee, chiedono volersi accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

ECC.MO TAR LAZIO

Preliminarmente si pone formale istanza, affinché Voglia

1) ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, disporre la sospensione cautelare degli atti impugnati, previa audizione del difensore in Camera di Consiglio, e per l'effetto ammettere il Sig. Villari Davide, anche con riserva alle successive fasi della procedura disponendo la sua convocazione per gli accertamenti dell'efficienza psichica/attitudinale. 2) Disporre, anche ai fini della decisione cautelare, di una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento ad una Commissione medica che possa valutare le reali condizioni del ricorrente; 3) autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione dei presenti motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M. SI CONCLUDE

1. in via istruttoria: ordinare alle Amministrazioni resistenti il deposito di tutti gli atti della procedura concorsuale, con particolare riferimento alle operazioni svolte dalla Commissione nominata dal Capo della Polizia con provvedimento del 7 maggio 2019, della copia dei verbali delle sedute della Commissione oltre che dei criteri di valutazione. 2. in via definitiva: annullare i provvedimenti impugnati, perché illegittimi, con l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti per le motivazioni di cui al ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti del presente giudizio. Annullare la graduatoria definitiva dei concorrenti da avviare al corso di formazione per allievi della polizia di Stato con la reitera richiesta di annullamento, previa sospensione ed inserimento nella graduatoria definitiva del Decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del Direttore Generale del 12 Agosto 2019 –

Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante all'art. 1 l'approvazione dell'elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 2-bis del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato contenuto nell'allegato n. 1 composto da n. 40 pagine dove sono riportate le posizioni dalla numero 1 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 707889 alla n. 2017 assegnata all'aspirante identificato dall'id domanda 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito alla prova scritta di esame al concorso pubblico per l'assunzione di 1851 allievi agenti polizia di Stato, approvata con l'art. 1 del succitato decreto del Direttore centrale per le risorse umane del 27 ottobre 2017, e recante all'art. 2 l'approvazione dell'elenco finale dei 893 aspiranti che devono essere avviati al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'allegato 2, composto di num. 36 pagine, dove sono riportate le posizioni assegnate agli aspiranti in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito nella prova scritta in esame del concorso pubblico, nella parte in cui non include il ricorrente nella graduatoria di merito e nell'elenco vincitori, con riserva dell'esito dei giudizi pendenti innanzi al Tar, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale in data 13/08/2019.

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della presente notifica per pubblici proclami, in modo da poter poi procedere al tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica entro i termini previsti dall'ordinanza del TAR Lazio, Roma, n. 00108/2020.  
Con osservanza.

Roma, 17/01/2020